

**REGOLAMENTO
DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE
PER LA RICERCA DIDATTICA
C.I.R.D.**

CONSIGLIO STRUTTURE SCIENTIFICHE	28.9.1998; 16.07.2004; 9.09.2004; 17.04.2008; 13.02.2012
SENATO ACCADEMICO	17.11.1998; 19.10.2004; 22.04.2008; 16.02.2012
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	9.12.1998; 8.11.2004; 30.04.2008; 22.02.2012
DECRETO RETTORALE	50/AG dd. 18.1.1999; 2196/2004 dd. 23.12.2004; 808/2008 dd. 24.06.2008; 216/2012 dd. 1.03.2012
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio di Staff Affari Generali e Documentali

Data ultimo aggiornamento: 2.03.2012 a cura dell' Ufficio di Staff Affari Generali e Documentali

ART.1 Costituzione del CIRD

Su proposta delle seguenti strutture scientifiche:

Dipartimento della Formazione e dell'Educazione
Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Chimica Applicata
Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche
Dipartimento di Matematica e Informatica
Dipartimento di Psicologia
Dipartimento di Scienze Geologiche, ambientali e Marine
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dipartimento di Scienze dell' Antichità

presso l'Università degli Studi di Trieste è costituito il Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica (d'ora innanzi CIRD).

ART. 2 - Finalità

Il CIRD ha le seguenti finalità istituzionali:

- a) promuovere, svolgere e coordinare attività di ricerca didattica, nell'ambito delle aree disciplinari attinenti gli insegnamenti impartiti presso le scuole di ogni ordine e grado, riguardanti la prima formazione, l'aggiornamento e la formazione continua degli insegnanti;
- b) raccogliere documentazioni e avviare autonome indagini scientifiche sui sistemi educativi e sull'innovazione didattica anche in collaborazione con istituzioni italiane e straniere che operano in ambiti analoghi;
- c) elaborare e sperimentare progetti educativi e materiali didattici connessi con le diverse aree disciplinari, impartite nella scuola e nell'università;
- d) offrire al sistema scolastico servizi di supporto scientifico, intervenendo anche nel settore delle tecnologie didattiche e dell'orientamento alla scelta dell'indirizzo universitario degli studi;
- e) eseguire attività di consulenza, di valutazione e di ricerca didattica che ad esso potranno essere affidate nell'ambito dell'università o su contratto o convenzione;

f) collaborare con strutture dell'Università di Trieste e altri Atenei, nonché con enti pubblici e privati all'organizzazione di scuole di specializzazione, in particolare la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento nella Scuola Secondaria (SSISS), corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento;

g) favorire, anche attraverso l'organizzazione di seminari, convegni e mostre, lo scambio di informazioni ed esperienze tra il CIRD e il contesto socioculturale in cui esso opera;

h) far conoscere nelle forme più idonee i risultati delle proprie attività istituzionali;

i) collaborare con strutture dell'Università degli Studi di Trieste e altri Atenei all'organizzazione di centri di servizio per la formazione degli insegnanti e di centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti delle istituzioni di istruzione e di formazione, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 3 – Dipartimenti aderenti e attività

Possono aderire al CIRD le strutture scientifiche dell'Università di Trieste interessate allo svolgimento di attività attinenti alle finalità di cui all'art. 2. I Dipartimenti proponenti formano il primo insieme di strutture aderenti, cui successivamente potranno aggiungersi le strutture che lo richiedano formalmente.

Il Coordinatore del CIRD provvede a diffondere tra tutte le strutture scientifiche dell'Ateneo le informazioni relative alle procedure per la partecipazione alle attività del Centro di altri Dipartimenti e di altri gruppi di ricerca.

Le attività sono organizzate in progetti, proposti al CIRD e approvati dal Comitato come descritto nel successivo art. 5.

ART. 4 – Proponenti e responsabili dei progetti

Possono proporre progetti al CIRD i professori e i ricercatori dell'Università di Trieste, dandone contestuale comunicazione al Consiglio di Dipartimento di afferenza.

Le proposte dovranno essere corredate da una relazione scritta comprendente il programma dell'attività, la definizione delle risorse disponibili e da reperire, la presentazione dei possibili collaboratori e ogni informazione e documentazione atta a valutare l'eccellenza e la fattibilità del progetto e la competenza delle persone che dovranno darvi attuazione.

I progetti approvati dal Comitato verranno posti sotto l'egida del CIRD e dovranno utilizzare il logo dell'Università di Trieste e del CIRD.

ART. 5 – Partecipanti alla realizzazione dei progetti, collaboratori, personale

La partecipazione all'attività del CIRD di docenti e ricercatori dell'Università di Trieste avviene attraverso l'impegno assunto relativamente a un progetto e non modifica la loro afferenza ai rispettivi Dipartimenti.

I gruppi di ricerca, di cui al primo comma dell'art. 4, possono comprendere collaboratori di ricerca esterni e avvalersi di personale tecnico-amministrativo all'uopo autorizzato dalle competenti strutture di appartenenza o da altri enti. Per i collaboratori di ricerca e per il personale esterno si applicano le disposizioni vigenti.

Il CIRD stabilisce rapporti di collaborazione con istituti scolastici mediante appositi accordi convenzionali, che regolano tali rapporti.

ART. 6 – Organi

Sono organi del CIRD: il Comitato, il Coordinatore e la Giunta.

ART. 7 – Comitato.

Il Comitato è composto da:

- fino a un massimo di tre rappresentanti di ciascuno dei Dipartimenti aderenti, eletti tra i professori e ricercatori appartenenti al rispettivo Consiglio, i quali rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili.
- il Direttore del Dipartimento individuato quale Centro gestore, qualora non sia già componente del Comitato ai sensi del precedente punto 1;
- un rappresentante per ciascuno dei gruppi di ricerca aderenti al CIRD e non appartenenti ad uno dei Dipartimenti aderenti, limitatamente al periodo di esecuzione del progetto di ricerca e, in ogni caso, con un massimo di due rappresentanti appartenenti ad uno stesso Dipartimento non aderente al CIRD.

Il Comitato ha il compito:

- di eleggere il Coordinatore;
- di eleggere i membri elettivi della Giunta;
- di formulare le valutazioni dei progetti di cui nell'art. 4;
- di approvare i rendiconti annuali e consuntivi prodotti dai responsabili di progetto.

In caso di parità nelle votazioni del Comitato, prevale il voto del Coordinatore.

ART. 8 - Coordinatore

Il Coordinatore è eletto dal Comitato tra i rappresentanti dei Dipartimenti di cui all'art. 7 con la maggioranza dei due terzi dei presenti e resta in carica per un triennio ed è rieleggibile per un secondo mandato triennale.

Il Coordinatore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Comitato e la Giunta e ne rende esecutive le deliberazioni.

ART. 9 – Giunta

La Giunta è l'organo esecutivo del CIRD.

La Giunta è composta

1. dal Coordinatore;
2. dal Direttore (qualora non sia già Coordinatore del CIRD) e dal Segretario Amministrativo del Dipartimento che funge da Centro gestore;
3. da due dei rappresentanti dei Dipartimenti aderenti, eletti in seno al Comitato con la maggioranza dei due terzi dei presenti; i rappresentanti sono eletti per un triennio e sono rieleggibili per un secondo mandato triennale.

Le delibere della Giunta vengono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

ART. 10 - Sede

Le attività del CIRD sono svolte negli spazi concessi dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere di Senato Accademico e Consiglio delle Strutture Scientifiche e negli spazi concessi al proprio interno dai Dipartimenti aderenti, che con l'adesione ad esso si impegnano a contribuire alla realizzazione dei progetti.

ART. 11 – Finanziamenti

Il CIRD può disporre di fondi trasferiti dai Dipartimenti aderenti per la realizzazione di specifici progetti che intendano sostenere e di fondi erogati da:

- a) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca/MIUR
- b) Commissione dell'Unione Europea, attraverso programmi di sostegno alla ricerca ed alla formazione;
- c) Università di Trieste, attraverso progetti di ricerca di Ateneo (PRA) ed altri strumenti;
- d) Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia;
- b) altri Enti pubblici di ricerca;

d) Soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'attività del CIRD con contratti, contributi, donazioni, erogazioni in favore di Borse di Studio e altre forme di supporto.

Le richieste di finanziamento per progetti che ricadano sotto l'egida del CIRD devono essere approvate dal Comitato del CIRD e inoltrate al soggetto finanziatore, firmate dal responsabile del progetto e dal Coordinatore.

Il responsabile di un progetto realizzato sotto l'egida del CIRD deve far approvare i rendiconti annuali e un rendiconto finale, scientifico e contabile, dal Comitato del Centro, e trasmetterli, se richiesti, a soggetti finanziatori attraverso il Coordinatore del Centro.

ART. 12 - Gestione amministrativa e patrimoniale

In attuazione dei disposti dell'art. 3 e del Titolo IV del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ed in particolare dell'art. 95, il CIRD opererà quale Centro di Spesa Non Autonomo la cui gestione amministrativa e patrimoniale, su proposta del Comitato, è affidata dal Consiglio di Amministrazione a uno dei Dipartimenti aderenti, verificata la disponibilità dello stesso.

Di norma la gestione è affidata al Dipartimento di afferenza del Coordinatore in carica, per un periodo non inferiore a tre esercizi finanziari.

Il Dipartimento che funge da Centro gestore è tenuto ad apportare allo schema di bilancio le modifiche necessarie a consentire l'individuazione delle voci riguardanti l'attività del CIRD.

Il Coordinatore del CIRD fornisce al Direttore e al Segretario Amministrativo del Dipartimento, che funge da Centro gestore, le indicazioni sugli impegni di spesa da assumere, ferma restando la responsabilità amministrativa e contabile in capo a Direttore e Segretario Amministrativo del Centro gestore.

ART. 13 - Norme finali e transitorie

Ciascuno dei Dipartimenti proponenti è tenuto ad eleggere i propri rappresentanti, entro 30 giorni dall'emanazione del presente regolamento. La mancata nomina dei propri rappresentanti sarà ritenuta rinuncia all'adesione al CIRD.

Il Rettore per l'Area strategica "Studenti e Formazione" convocherà il Comitato così formato, che nella seduta di insediamento provvederà all'elezione del Coordinatore, alla nomina dei due rappresentanti dei Dipartimenti aderenti nella Giunta del CIRD, all'individuazione del Dipartimento da proporre quale Centro gestore e all'eventuale integrazione del Comitato stesso con il Direttore di Dipartimento di cui all'art. 7.

Nel quadro della loro dipendenza dal CIRD, i progetti e le attività in atto continueranno utilizzando i finanziamenti ad essi erogati.